



PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CON FONDI PROVINCIALI NEI SETTORI DEL TURISMO, CULTURA, AGRICOLTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

(approvato con deliberazione del C.P. n. 262 del 21.12.2006)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. In applicazione dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 la Provincia della Spezia istituisce il presente regolamento che disciplina le modalità, le procedure e i criteri per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per progetti, iniziative e manifestazioni (che di seguito verranno chiamate iniziative) nei seguenti settori:
 - Turismo
 - Cultura
 - Sport e tempo libero
 - Agricoltura

Articolo 2 – FINALITA'

1. La Provincia della Spezia, nell'ambito delle proprie competenze nei settori di cui all'articolo 1. può concedere, nei limiti delle proprie disponibilità annuali di bilancio, contributi per l'organizzazione di iniziative, promosse dai soggetti di cui all'articolo 3., finalizzate alla promozione dell'immagine del territorio provinciale e delle sue peculiarità paesaggistico-ambientali, storiche, artistiche e culturali ovvero alla valorizzazione turistica dello stesso, delle sue tradizioni e produzioni tipiche e/o biologiche locali.
2. Le iniziative proposte dovranno essere coerenti con i programmi ed i progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio provinciale dell'esercizio di riferimento.
3. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i contributi conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con altri enti pubblici e/o privati dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti aderenti all'iniziativa.

Articolo 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo soggetti pubblici (comuni, enti pubblici, società, fondazioni e consorzi a capitale pubblico o prevalentemente pubblico) e privati (associazioni, pro loco, imprese, cooperative, consorzi, fondazioni e comitati) che operano nei settori di cui all'articolo 1.
2. Nel caso di soggetti privati è necessario che l'iniziativa proposta rientri tra quelle indicate all'articolo 7 e non comporti un ritorno economico diretto per il richiedente.
3. Nel caso in cui trattasi di società, consorzi, fondazioni e comitati la situazione associativa deve risultare da statuto o atto costitutivo regolarmente registrato dai soci o partecipanti almeno dodici mesi prima della richiesta di contributo presentata alla Provincia.
4. Non è ammessa la concessione di benefici a favore di iniziative promosse da organizzazioni politiche nonché a favore di tutte quelle iniziative – da chiunque promosse – che perseguono esclusivamente interessi di categoria.
5. Non sono ammesse richieste per iniziative già realizzate.
6. Nessun richiedente può essere beneficiario, nell'anno di riferimento, per la stessa iniziativa, di più di un contributo assegnato mediante risorse provinciali o trasferite dalla Regione Liguria con legge delega. In casi particolari, legati alla natura stessa dell'iniziativa, il finanziamento può essere concesso mediante l'utilizzo di mezzi di bilancio provenienti da 2 o più dei settori di cui all'articolo 1.

Articolo 4 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari devono impegnarsi ad utilizzare il contributo richiesto esclusivamente per gli scopi per i quali lo stesso viene concesso e nel rispetto delle modalità e termini programmati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative vengono realizzate “con il contributo della Provincia della Spezia” nonché provvedere ad apporre, sull’eventuale materiale promozionale e pubblicitario, il logo della Provincia.

Articolo 5 – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. Le iniziative oggetto del contributo devono essere realizzate nell’ambito del territorio provinciale e possono essere proposte anche da soggetti aventi sede al di fuori della provincia.
2. E’ possibile, altresì, concedere contributi per iniziative che si svolgano al di fuori di tale ambito, purché presentino spiccate caratteristiche di promozione e valorizzazione dell’immagine e del territorio della Provincia della Spezia.

Articolo 6 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I contributi oggetto del presente regolamento sono concessi ai soggetti indicati all’articolo 3., sulla scorta di richiesta motivata e documentata.
2. Per consentire la razionalizzazione degli interventi, le domande di contributo in regola con l’imposta di bollo, ove dovuta, dovranno pervenire alla Provincia, improrogabilmente, entro le seguenti date:
 - 31 gennaio per le iniziative che si svolgono nel 1° semestre;
 - 30 aprile per le iniziative che si svolgono nel 2° semestre;
3. Gli interventi di cui all’art. 2 possono essere richiesti da enti, organizzazioni associative pubbliche o private.
4. Gli stessi enti privati possono inoltrare richiesta di contributo qualora si tratti di iniziative di particolare interesse per la collettività.
5. Le domande indirizzate al Presidente della Amministrazione Provinciale devono contenere:
 - ogni notizia utile per l’esame dell’iniziativa proposta,
 - il preventivo di spesa e il piano di finanziamento;
 - copia di eventuali domande inviate ad altri enti, finalizzate all’ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l’entità di eventuali contributi assegnati;
 - i contributi ottenuti, nei tre anni precedenti, da Enti Pubblici per iniziative simili.
6. Entro tre mesi dalla data di scadenza della domanda, il richiedente verrà informato se la stessa è stata accolta, ammessa a contributo, e, in caso affermativo, l’entità del medesimo.

Articolo 7 - INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. **I contributi per il settore turismo** sono finalizzate principalmente al sostegno:
 - a) iniziative volte alla promozione dell’immagine del territorio provinciale mediante la realizzazione di supporti e strumenti informatici, pubblicazioni, sistemi audiovisivi e digitali o altro;
 - b) iniziative mirate al miglioramento dell’accoglienza e qualità della destinazione turistica;
 - c) iniziative nel campo della valorizzazione del turismo culturale e museale;
 - d) iniziative nel campo della valorizzazione del turismo eno-gastronomico e dei prodotti tipici locali (sagre paesane, fiere caratteristiche, rassegne e convegni nel settore specifico);
 - e) iniziative di carattere storico e folkloristico volte alla riscoperta delle tradizioni locali;
 - f) iniziative nel campo del turismo ambientale ed escursionistico;
 - g) iniziative volte alla valorizzazione del turismo nautico e dell’acqua;
 - h) iniziative volte alla valorizzazione del turismo congressuale;

2. **I contributi per il settore cultura** sono finalizzate principalmente al sostegno di:
 - a) iniziative educative e didattiche;
 - b) iniziative teatrali, cinematografiche e musicali e dello spettacolo in genere;
 - c) iniziative di organizzazione di convegni, mostre, rassegne, esposizioni;
 - d) iniziative relative alla produzione, documentazione e diffusione della cultura nell'ambito territoriale provinciale attraverso la realizzazione di volumi, audiovisivi ed altri sistemi;
 - e) iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, dei beni monumentali, dei borghi storici e delle tradizioni storico-culturali di rilevante interesse per il territorio;
 - f) iniziative di promozione e scambio di conoscenze culturali ed educative fra i giovani della comunità provinciale;
 - g) iniziative di valorizzazione e conservazione delle tradizioni popolari e dialettali.

3. **I contributi per il settore sport e tempo libero** sono finalizzate principalmente al sostegno di:
 - a) iniziative sportivo-amatoriali, fisico-motorie e ricreative;
 - b) iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani;
 - c) iniziative competitive di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
 - d) iniziative sportive che coinvolgono i disabili;
 - e) iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;
 - f) iniziative sportive a livello professionistico quando concorrere allo sviluppo della pratica sportiva, al prestigio e all'immagine del territorio provinciale;
 - g) iniziative volte alla formazione ed educazione permanente degli adulti non aventi finalità professionali;
 - h) iniziative formative sui linguaggi dei mass-media realizzate attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella scelta degli argomenti di studio e nella eventuale utilizzazione delle tecnologie informatiche ed audiovisive;
 - i) iniziative che favoriscano le attività delle corali e delle bande musicali;
 - j) iniziative volte a favorire una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani e il dialogo intergenerazionale;

4. **I contributi per il settore agricoltura** sono finalizzati principalmente al sostegno di:
 - a) iniziative educative e didattiche volte alla conoscenza delle tradizioni agricole locali e produzioni locali;
 - b) iniziative riguardanti l'organizzazione di convegni, mostre, rassegne, sagre, fiere ed esposizioni per la valorizzazione e promozione dell'enogastronomia locale e dei prodotti tipici locali;
 - c) iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti tipici e biologici locali;

Articolo 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo, inoltrate secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento, sono assegnate al Servizio interessato per la relativa istruttoria tecnica che si concluderà, di norma, entro 60 giorni dall'ultima data di scadenza di cui all'articolo 6.
2. Nella fase istruttoria delle domande il Responsabile del procedimento, designato dal Dirigente competente:
 - a) Valuta le condizioni di ammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo previsti dal presente regolamento;
 - b) Accerta d'ufficio i fatti e le informazioni contenute nell'istanza di contributo;
 - c) Può richiedere il rilascio di ulteriori dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;
 - d) Provvede a dare notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 e s.m. e i.

Articolo 9 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'ammissione, concessione e definizione dell'entità del contributo ha luogo con deliberazione di Giunta Provinciale, previa proposta di un'apposita Commissione, formata dal Dirigente del Servizio, dall'Assessore al ramo, dal Direttore Generale ove nominato, ovvero da altro Dirigente designato dal Presidente, sulla base di appositi criteri e parametri annualmente fissati dalla Giunta Provinciale entro il 31/12 di ogni anno.
2. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, la Giunta Provinciale dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.
3. Nelle domande di sovvenzione parziale, il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento ottenuto e la sua entità.
4. Il contributo dell'Amministrazione Provinciale, nella misura massima del 70%, unitamente a tutte le altre voci di entrata, non potrà superare l'ammontare della spesa complessiva.
5. La Giunta Provinciale, in sede di approvazione della sovvenzione, può indicare particolari modalità per la realizzazione del progetto;
6. La Giunta Provinciale può, altresì, disporre annualmente avvisi pubblici per partecipazione a progetti e/o iniziative con specifiche risorse economiche.

Articolo 10 - RUOLO DELLA PROVINCIA

1. La Provincia resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto e obbligazione che si costituisca tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e svolgimento delle iniziative oggetto di contributo di cui al presente regolamento; così come non assume responsabilità relative alla gestione dell'attività svolta dai beneficiari dei contributi, anche nell'ipotesi di presenza, nei relativi organi amministrativi, di rappresentanti nominati dalla Provincia medesima.
3. La concessione di qualsiasi contributo di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.

Articolo 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo è erogato solo se l'iniziativa è realizzata nel rispetto delle modalità e termini di tempo programmati.
2. La liquidazione ed il pagamento avviene con provvedimento dirigenziale previa presentazione di una relazione dettagliata sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto finale (corredato dalla relativa documentazione giustificativa delle spese), e sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto beneficiario che si assume la responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.
3. La documentazione di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di revoca, entro il termine indicato dal Servizio competente.
4. La Provincia, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata al punto 2.
5. Nell'eventualità che dalla rendicontazione finale emerga una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. Qualora si accertasse dall'analisi del rendiconto che il totale delle entrate (compreso il contributo provinciale) è superiore al totale delle spese, si procederà all'erogazione della quota parte fino alla copertura del pareggio tra entrate e spese.
6. L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e della normativa fiscale vigente, previa acquisizione agli atti della dichiarazione in merito

all'applicazione o meno della ritenuta d'acconto sulle imposte sul reddito di cui all'articolo art 28, comma 2, del DPR 600/73.

7. E' data facoltà alla Provincia di erogare sul contributo assegnato eventuali acconti sulla base di richiesta motivata.

Articolo 12 – REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo può essere revocato qualora i beneficiari non trasmettano alla Provincia la documentazione finale da presentarsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 12.
2. Il contributo potrà, altresì, essere revocato nel caso in cui dalla relazione e documentazione finale risulti che l'iniziativa ha perseguito finalità diverse da quelle programmate.
3. Il contributo verrà revocato anche nel caso del mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4.

Articolo 13 ALBO DEI BENEFICIARI

1. Presso la Provincia è istituito l'albo dei soggetti a cui sono concessi, in ogni esercizio finanziario le provvidenze di cui al presente regolamento ai sensi della Legge n. 412 del 30.12.1991 e s.m.i.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento é abrogato il "Regolamento concessione contributi nel settore cultura e sistema bibliotecario" approvato con deliberazione consiliare n. 117 dell'8.10.2001 e modificato con deliberazioni consiliari n. 108/2002 e n. 56/2003 .

Art. 15 – Norma transitoria

2. Le norme del presente Regolamento si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2007. Per le domande presentate nel corso dell'anno 2006, si applicano le norme precedentemente in vigore.